

DEFINIZIONE

Il "subentro" nell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è il trasferimento della stessa dal titolare ad altra persona, purché in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio dell'attività.

Il subentro può avvenire:

- A) per atto tra vivi
- B) a causa di morte del titolare

NORMATIVA

R.D. 18 giugno 1931 n. 773 Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza;

L. 15 gennaio 1992 n. 21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea" e s.m.;

D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285 "Nuovo codice della strada" e successive modifiche ed integrazioni;

L.R. 14 luglio 2009 n. 11 "Testo Unico delle leggi regionali in materia di trasporti";

Regolamento comunale per il trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea.

PREREQUISITI

- A) Nel caso di subentro per atto tra vivi:

l'autorizzazione è trasferita, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio dell'attività, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:

- sia titolare di autorizzazione da cinque anni;
- abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
- sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

- B) Nel caso di subentro per morte del titolare ("mortis causa"):

l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio dell'attività.

In caso di mancato accordo tra gli eredi sull'indicazione del nuovo titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ad un soggetto terzo purché in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio dell'attività, nel termine perentorio di due anni.

Durante tale periodo il servizio dev'essere esercitato direttamente da un erede o da un suo sostituto. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso.

Premesso quanto sopra, il trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi o "mortis causa" è subordinato al verificarsi delle seguenti condizioni:

- il contratto di gestione deve essere regolarmente registrato ed una copia depositata presso il competente ufficio comunale;
- la copia della dichiarazione di successione (qualora sussista l'obbligo della sua presentazione) deve essere depositata presso il competente ufficio comunale unitamente all'indicazione dell'eventuale soggetto terzo, diverso dall'erede, a cui volturare l'autorizzazione;
- il cessionario o l'erede deve essere in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio dell'attività, ossia: · patente di guida relativa alla categoria di appartenenza del veicolo destinato al servizio di noleggio con conducente;
- certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) previsto dal vigente Codice della Strada;

- idoneità professionale (cioè iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli e natanti adibiti ad autoservizi pubblici presso la CCIAA di Milano Monza Brianza Lodi);
- disponibilità di rimessa (o di pontile d'attracco, in caso di natante) per il ricovero del mezzo;
- età prevista dal vigente Codice della Strada per il possesso della patente di guida (alla data della domanda);
- non aver trasferito l'autorizzazione negli ultimi cinque anni
- non aver riportato condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;
- non essere stato sottoposto, sulla base di un provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa;
- non aver riportato condanne ai sensi degli artt. 11, 12 e 92 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (T.U.L.P.S.);
- non avere "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.10 della L.31.5.11965 n.575" (antimafia).

COSA E' NECESSARIO

Per presentare l'istanza di subentro, il soggetto che subentra ed il titolare dell'autorizzazione dovrà utilizzare la piattaforma telematica www.impresainungirno.gov.it come da indicazioni al seguente link <http://www.comune.lodi.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/981>

Il subentrante nell'autorizzazione deve obbligatoriamente, a pena di decadenza, iniziare il servizio entro quattro mesi dalla volturazione del titolo.

Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra, se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.